

	Procedura Segnalazioni Whistleblowing	07.07.2026 PRIMA EMISSIONE
--	--	--



PROCEDURA SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Data	Descrizione modifiche
07.07.2026	PRIMA EMISSIONE

	Procedura Segnalazioni Whistleblowing	07.07.2026 PRIMA EMISSIONE
---	---	---

SOMMARIO

1. PREMESSA E OBIETTIVI	3
2. DEFINIZIONI	3
3. AMBITO DI APPLICAZIONE	5
4. I SOGGETTI SEGNALANTI.....	5
5. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	5
5.1 Oggetto della segnalazione.....	6
5.2 Contenuto delle segnalazioni.....	7
5.3 Le segnalazioni anonime	7
5.4 Segnalazione in buona fede	8
5.5 Segnalazione in mala fede	8
6. SOGGETTI COMPETENTI A RICEVERE LE SEGNALAZIONI	8
7. IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	8
7.1 La ricezione e la registrazione della segnalazione	9
7.2 La verifica preliminare	10
7.3 La fase istruttoria	10
7.4 Comunicazione dell'esito al soggetto segnalante	10
8. I CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA	11
8.1 La Segnalazione esterna.....	11
8.2 La divulgazione pubblica	12
9. I PRINCIPI DI TUTELA	12
9.1 I soggetti a cui sono applicabili le tutele.....	12
9.2 Le condizioni per l'applicazione	13
9.3 Obbligo di riservatezza.....	13
9.4 Divieto di ritorsione e misure di protezione	14
10 LE MISURE SANZIONTARIE	15

	Procedura Segnalazioni Whistleblowing	07.07.2026 PRIMA EMISSIONE
--	--	---

1. PREMESSA E OBIETTIVI

In data 10 marzo 2023 è stato emanato il D.lgs. n. 24/2023, che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea o disposizioni normative nazionali.

La Società, in ottemperanza al predetto Decreto, nonché nel rispetto delle Linee Guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), ha attivato un proprio canale di segnalazione interna che garantisce i più elevati livelli di anonimato e riservatezza del segnalante (tutelandone quindi l'identità), nonché del contenuto stesso della segnalazione e relativa documentazione allegata.

La MADIFER S.r.l., sensibile alle tematiche etiche e di buona condotta del proprio business, incoraggia le segnalazioni delle violazioni di cui al D.Lgs. 24/2023 come declinate nella presente procedura.

Lo scopo della presente Procedura è rappresentare le modalità operative per la gestione delle segnalazioni e delle eventuali conseguenti investigazioni, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; in particolare fornendo indicazioni circa:

- i soggetti che possono effettuare segnalazioni;
- il perimetro di condotte, avvenimenti o azioni che possono costituire oggetto di segnalazione;
- i canali attraverso cui effettuare segnalazioni;
- le modalità operative per la presentazione e la gestione di segnalazioni, nonché per le eventuali conseguenti attività di accertamento;
- le forme di tutela che vengono riconosciute e garantite.

Le regole ed i principi contenuti nella presente Procedura non pregiudicano né limitano in alcuna maniera gli obblighi di denuncia alle Autorità preposte (Giudiziaria, di Vigilanza o regolamentari). Inoltre, le disposizioni della Procedura devono essere lette e interpretate in combinato disposto con il Codice Etico e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché con la normativa applicabile.

2. DEFINIZIONI

A.N.A.C.	L'Autorità Nazionale Anti Corruzione, di cui all'art. 1, comma 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
Destinatari	Personale dipendente della Società assunto a tempo indeterminato e determinato (dirigenti, quadri, impiegati, operai), amministratori, membri di organi sociali e di vigilanza, nonché tutti coloro che, a diverso titolo, intrattengono rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con la Società, ivi compresi i collaboratori, gli stagisti, i somministrati, i consulenti, gli agenti, i fornitori e i business partner, anche prima che il rapporto giuridico la Società sia iniziato o

	Procedura Segnalazioni Whistleblowing	07.07.2026 PRIMA EMISSIONE
---	--	----------------------------------

	successivamente al suo scioglimento.
Divulgazione pubblica	Rendere di pubblico dominio informazioni su violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
Facilitatore	Persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza è mantenuta riservata.
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (“MOG231”)	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società e che definisce un sistema strutturato ed organico di principi, norme interne, procedure operative e attività di controllo, adottato allo scopo di prevenire comportamenti idonei a configurare fattispecie di reato e illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.
Organismo di Vigilanza (“OdV”)	Organismo di Vigilanza della Società nominato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.
Ritorsione	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto
Segnalazione	Comunicazione scritta od orale di informazioni su violazioni, compresi i fondati sospetti riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nella Società, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
Segnalazioni anonime	Qualsiasi Segnalazione in cui le generalità del soggetto segnalante non siano da questi esplicitate né individuabili.
Segnalazione esterna	Comunicazione, scritta o orale, di informazioni su violazioni presentate tramite il canale di segnalazione esterna.
Segnalazione in mala fede	Qualsiasi Segnalazione effettuata con dolo o colpa grave, ovvero che si dovesse rivelare falsa, infondata, con contenuto diffamatorio o comunque effettuata al solo scopo di danneggiare la Società, il Soggetto Segnalato o altri soggetti interessati dalla Segnalazione.
Segnalazione interna	Comunicazione, scritta o orale, di informazioni su violazioni presentate tramite il canale di segnalazione interna.
Segnalazione non rilevante	Qualsiasi comunicazione ricevuta dalla Società, avente ad oggetto comportamenti che non costituiscono violazioni. Sono considerate segnalazioni non rilevanti anche tutte quelle comunicazioni ricevute dalla Società che, sulla base della genericità dei contenuti, non consentono di compiere adeguate verifiche.
Soggetto segnalante (“il segnalante”)	Persona fisica che effettua la segnalazione interna od esterna o la Divulgazione pubblica di informazioni su violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo

	Procedura Segnalazioni Whistleblowing	07.07.2026 PRIMA EMISSIONE
--	--	--

Soggetto segnalato ("segnalato")	Persona menzionata nella segnalazione interna o esterna, ovvero nella Divulgazione pubblica, intesa come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
Violazioni	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono nelle condotte di cui al par. 4.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

La Presente Procedura si applica alle violazioni della normativa dell'Unione Europea o delle disposizioni nazionali che ledono l'integrità della Società e di cui il soggetto segnalante è venuto a conoscenza in ragione del rapporto che intrattiene con la Società.

4. I SOGGETTI SEGNALANTI

I soggetti che possono inviare le segnalazioni sono quelli individuati dall'art. 3 comma 1 del Decreto 24/2023, ovvero:

- i dipendenti, a qualsiasi titolo, della Società;
- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge n.81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 409 del codice di procedura civile e all'art. 2 del d.lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa in favore della Società
- i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Società
- i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso la Società;
- i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Le segnalazioni possono essere inviate dai soggetti di cui sopra, nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, nel caso in cui le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del processo di selezione o di altre fasi precontrattuali;
- nel corso del periodo di prova;
- anche successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, nel caso in cui le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALEZIONE

	Procedura Segnalazioni Whistleblowing	07.07.2026 PRIMA EMISSIONE
---	---	---

5.1 Oggetto della segnalazione

Possono costituire oggetto di Segnalazione le violazioni del diritto dell'Unione Europea, ovvero:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella direttiva (UE) 2019/1937 (di seguito “Direttiva EU”), e relativi ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, nonché quelli riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori indicati nei punti precedenti.

Oltre alle violazioni del diritto dell'Unione Europea, può costituire oggetto di Segnalazione anche:

- comportamenti e/o situazioni contrari al MOG231, al Codice Etico, nonché alle procedure e/o istruzioni operative interne (qualsiasi sia la denominazione) di cui la Società si è dotata e rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Non è necessario che il Segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti segnalati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che, in base alle proprie conoscenze ed in buona fede, ovvero sulla base di una ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto precisi e circostanziati, lo ritenga altamente probabile.

Inoltre, eventuali **Segnalazioni non rilevanti** sono da ritenersi inesigibili e, pertanto, verranno respinte ed archiviate dall'Ufficio *Whistleblowing*. In particolare, non sono rilevanti le Segnalazioni:

- relative a situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimozioni che riguardano in modo esclusivo il proprio rapporto con i colleghi, anche gerarchicamente sovraordinati;
- aventi toni ingiuriosi o contenenti offese personali o giudizi morali e volte a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti;
- fondate su meri sospetti o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito;
- aventi finalità puramente diffamatorie o calunniose;

	Procedura Segnalazioni Whistleblowing	07.07.2026 PRIMA EMISSIONE
---	---	---

- aventi natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del Segnalato.

Da ultimo, la presente **Procedura non trova applicazione** in riferimento:

- alle segnalazioni di violazioni che siano già disciplinate in via obbligatoria da atti dell'Unione europea o della normativa nazionale, indicati nella parte II dell'allegato al Decreto 24/2023, ovvero da quelli nazionali costituenti attuazione degli atti dell'Unione europea di cui alla parte II, Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale e di appalti relativi ad aspetti di difesa e/o sicurezza nazionale, salvo che non rientrino nel diritto derivato di pertinenza dell'Unione europea.

5.2 Contenuto delle segnalazioni

In questa prospettiva è opportuno che le Segnalazioni siano, in ogni caso e a prescindere dalla modalità utilizzata, **circostanziate e fondate** su elementi di fatto precisi e concordanti, in modo da consentire di approntare le dovute misure e di effettuare gli opportuni accertamenti e approfondimenti, anche mediante lo svolgimento di investigazioni e la formulazione di richieste di chiarimenti al Segnalante, laddove individuato.

A tal fine, le Segnalazioni devono contenere i seguenti **elementi essenziali**:

- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- ogni informazione e ogni indicazione utile per individuare l'identità dei soggetti che hanno commesso la violazione;
- natura, contesto di riferimento e ogni dettaglio utile per descrivere l'oggetto della Segnalazione;
- circostanze di tempo e di luogo (ove conosciute) relative all'oggetto della segnalazione;
- ogni ulteriore informazione ritenuta utile per l'accertamento della segnalazione;
- allegazione documentale o probatoria a sostegno della Segnalazione, ivi compresa l'indicazione di eventuali testimoni o persone in grado di riferire sui fatti oggetto della segnalazione.

5.3 Le segnalazioni anonime

È consentito il ricorso a forme di Segnalazione **anonima**, in cui le generalità del Segnalante non siano da quest'ultimo esplicitate né individuabili.

Le segnalazioni anonime, pertanto, sono consentite e prese in considerazione dalla Società quando siano sufficientemente circostanziate e rechino quindi sufficienti elementi di fatto per avviare un'attività di accertamento (ad esempio: l'illecito commesso, il periodo di riferimento ed eventualmente il valore, le cause e la finalità dell'illecito, la società/funzione interessata, le persone/unità coinvolte e l'anomalia sul sistema di controllo).

Il Segnalante può consentire la propria identificazione, indicando i recapiti ove è possibile contattarlo (a mero titolo esemplificativo: nome e cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda, qualora non intenda restare anonimo).

	Procedura Segnalazioni Whistleblowing	07.07.2026 PRIMA EMISSIONE
--	---	---

Nel caso in cui il segnalante anonimo dovesse essere indentificato in un momento successivo alla segnalazione, trovano applicazione tutte le tutele previste nella presente procedura.

5.4 Segnalazione in buona fede

Il Segnalante è invitato ad effettuare le Segnalazioni solo dopo aver acquisito informazioni sufficientemente esaurienti che lo inducano a ritenere che sia altamente probabile che la Violazione si verifichi o che si sia verificata e che il Segnalato l'abbia commessa. Dopo aver effettuato una Segnalazione, il Segnalante che ravvisa la presenza di eventuali errori può darne immediata informazione attraverso lo stesso canale al quale è stata presentata la Segnalazione.

5.5 Segnalazione in mala fede

Sono da ritenersi effettuate in mala fede le Segnalazioni che si dovessero rivelare volutamente futili, false o infondate, con contenuto diffamatorio o comunque aventi ad oggetto informazioni deliberatamente errate o fuorvianti, al solo scopo di danneggiare la società, il Segnalato o altri soggetti interessati dalla Segnalazione. In tal caso, la Società si riserva di attuare adeguate azioni – anche mediante l'adozione di idonee sanzioni disciplinari – nei confronti del Segnalante. Anche laddove i fatti segnalati dovessero risultare infondati e/o inconsistenti, sulla base delle valutazioni e indagini eseguite, il Soggetto Segnalante che ha effettuato la Segnalazione in buona fede non potrà essere sanzionato. Viceversa, potrà essere sanzionato il Soggetto Segnalante che abbia effettuato una Segnalazione in mala fede.

6. SOGGETTI COMPETENTI A RICEVERE LE SEGNALAZIONI

La presente Procedura garantisce che la Segnalazione sia affidata ad un soggetto esterno e autonomo, previamente individuato. L'Ufficio *Whistleblowing* è composto dall'OdV della Madifer S.r.l., nella persona dell'Avv. Daniele Bocchini del Foro di Torino.

Nel caso in cui soggetti diversi dall'Ufficio *Whistleblowing* dovessero ricevere segnalazioni, dovranno trasmetterle tempestivamente allo stesso, e comunque entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione, dandone contestualmente notizia al soggetto segnalante.

7. IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha mette a disposizione il Portale *Whistleblowing* per effettuare le segnalazioni in forma scritta, garantendo i più elevati livelli di riservatezza e anonimato, sia del soggetto segnalante, sia del contenuto della segnalazione e la relativa documentazione, anche tramite al ricorso di strumenti di crittografia.

Il Portale è raggiungibile dal sito aziendale, all'indirizzo web: www.madifer.it

Il soggetto segnalante può effettuare la segnalazione interna mediante due modalità tra loro alternative:

	Procedura Segnalazioni Whistleblowing	07.07.2026 PRIMA EMISSIONE
---	--	----------------------------------

- in forma scritta, tramite l'accesso al portale di cui sopra, tramettendo altresì l'eventuale documentazione attinente i fatti segnalati, per le valutazioni di competenza;
- in forma orale, mediante un incontro diretto con l'Ufficio *Whistleblowing*, facendone richiesta tramite al portale di cui sopra.

a. Le modalità di gestione della segnalazione

Una volta ricevuta la segnalazione, l'Ufficio *Whistleblowing* dovrà svolgere le attività previste dal Decreto secondo la seguente tempistica:

Invio al segnalante dell'avviso di ricevimento della segnalazione	entro 7 giorni dal ricevimento della Segnalazione
Riscontro alla segnalazione	- entro 3 mesi (prorogabili fino a 6 mesi in caso di giustificate e motivate ragioni) dalla data dell'avviso di ricevimento; - in mancanza dell'avviso di ricevimento, entro 3 mesi (prorogabili fino a 6 mesi in caso di giustificate e motivate ragioni) dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione
Riscontro alla richiesta di fissare un incontro diretto	entro e non oltre 7 giorni dal momento in cui è pervenuta la richiesta di incontro diretto
Fissazione del giorno dell'incontro diretto	- entro 10 giorni dal momento in cui è pervenuta la richiesta di incontro diretto - in casi di comprovata urgenza, entro 5 giorni dal momento in cui è pervenuta la richiesta di incontro diretto

Lo svolgimento delle suddette attività è svolto come di seguito:

- ricezione e registrazione;
- verifica preliminare;
- fase istruttoria;
- conclusione e comunicazione.

7.1 La ricezione e la registrazione della segnalazione

Le segnalazioni pervenute per il tramite del canale informatico vengono protocollate in modo automatico dal sistema, tramite l'attribuzione di un codice univoco progressivo con indicazione della data e dell'ora della ricezione. Ogni segnalazione è scorporata rispetto ai dati identificativi del segnalante, in modo che la segnalazione possa essere gestita in forma anonima, garantendo la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante, ove consentito.

	Procedura Segnalazioni Whistleblowing	07.07.2026 PRIMA EMISSIONE
---	--	---

7.2 La verifica preliminare

La Segnalazione è presa in carico dall'Ufficio *Whistleblowing* al fine di svolgere una verifica preliminare circa la sussistenza dei presupposti giuridici e di fatto, nonché la pertinenza e la presenza di elementi sufficienti per potere approfondire la Segnalazione. In particolare, l'Ufficio *Whistleblowing*:

- verifica se la segnalazione sia ammissibile alla luce di quanto previsto dalla presente procedura;
- richiede al soggetto segnalante e/o ad altri soggetti coinvolti nella segnalazione chiarimenti e/o integrazioni, ove si rendano necessarie (garantendo la riservatezza del soggetto segnalante);
- in presenza di elementi sufficienti per approfondimenti, il Soggetto Competente avvia formalmente la fase di accertamento.

L'Ufficio *Whistleblowing* **archivia** immediatamente la segnalazione quando:

- è inammissibile ai sensi della presente procedura;
- è manifestatamente infondata;
- è stata effettuata in mala fede;
- è generica anche a seguito della richiesta di integrazioni e/o chiarimenti.

7.3 La fase istruttoria

Nei casi in cui la segnalazione non sia stata archiviata e, quando si renda necessario, l'Ufficio *Whistleblowing* procederà con la propria attività istruttoria.

Nel corso delle attività, l'Ufficio *Whistleblowing* potrà anche avvalersi del supporto e della collaborazione sia di consulenti esterni appositamente nominati, sia di funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento.

Le verifiche circa il contenuto della segnalazione possono avvenire, a titolo esemplificativo – e non esaustivo – mediante il ricorso a: interviste, questionari e analisi documentali.

In ogni caso le verifiche devono avvenire nel rispetto della dignità e della riservatezza del soggetto segnalante.

7.4 Comunicazione dell'esito al soggetto segnalante

All'esito dell'attività istruttoria, l'Ufficio *Whistleblowing*:

- nel caso di segnalazione **infondata**, procede all'archiviazione della stessa, dandone comunicazione al soggetto segnalante;
- nel caso di segnalazione **non manifestatamente infondata**, l'Ufficio *Whistleblowing* informa l'Organo amministrativo e gli organi di controllo. In questi casi, l'Ufficio *Whistleblowing* comunica i contenuti della segnalazione eliminando tutti i riferimenti che possano consentire di risalire all'identità del segnalante, nonché degli altri soggetti coinvolti.

	Procedura Segnalazioni Whistleblowing	07.07.2026 PRIMA EMISSIONE
--	---	---

- In tutti i casi, l'Ufficio *Whistleblowing* invia al soggetto segnalante un'apposita comunicazione che dia riscontro delle modalità di gestione della segnalazione stessa e dei risultati.

b. La conservazione della Segnalazione

Al fine di garantire la tracciabilità, la riservatezza, la conservazione e la reperibilità dei dati durante tutto il procedimento, i documenti sono conservati e archiviati sia in formato digitale, tramite il Software, sia attraverso cartelle di rete protette da password ed in formato cartaceo, purché accessibile alle sole persone appositamente autorizzate.

- *Per quanto tempo possono essere conservati i documenti inerenti alla Segnalazione?*

L'Ufficio *Whistleblowing* è tenuto a documentare l'intero processo di gestione della stessa, mediante supporti informatici e/o cartacei, e a conservare tutta la relativa documentazione, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle proprie funzioni istituzionali.

Tutta la documentazione deve essere conservata per il tempo necessario alla gestione della Segnalazione e, comunque, non oltre cinque 5 anni a decorrere dalla chiusura della procedura di Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla Direttiva EU e del principio di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR (principio di limitazione della conservazione).

- *Come vengono documentate le Segnalazioni orali e le Segnalazioni effettuate mediante incontro diretto?*

In caso di Segnalazioni in forma orale mediante il servizio di registrazione vocale, la Segnalazione è documentata attraverso la conservazione della registrazione della stessa all'interno del canale informatico, in quanto canale idoneo alla conservazione e all'ascolto. Se la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro diretto, essa, previo consenso del Segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

8. I CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA

8.1 La Segnalazione esterna

Il segnalante può effettuare, ai sensi dell'art. 6 del Decreto 24/2023, una segnalazione esterna, tramite il canale esterno attivato dall'A.N.A.C. – Autorità nazionale Anticorruzione, se al momento della presentazione della segnalazione, ricorre una delle seguenti situazioni:

- ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, anche nei casi di conflitto di interesse, ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

	Procedura Segnalazioni Whistleblowing	07.07.2026 PRIMA EMISSIONE
--	--	--

- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Si rinvia alla disciplina delle Linee Guida dell'A.N.A.C.

8.2 La divulgazione pubblica

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto 24/2023, il soggetto segnalante può ricorrere alla divulgazione pubblica quando:

- ha già effettuato una Segnalazione interna ed esterna e non ha avuto alcun riscontro;
- ha fondato motivo di ritenere che, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

9. I PRINCIPI DI TUTELA

La gestione delle Segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati è effettuata dalla Società nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, ivi inclusi, in particolare, i principi di necessità, proporzionalità e liceità del trattamento così come previsti nel Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei dati personali (GDPR), in coerenza con quanto previsto al riguardo dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e nell'ambito degli specifici strumenti normativi interni.

Qualora a seguito della segnalazione, la Società aprisse un procedimento disciplinare:

- se la contestazione è fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa del soggetto incolpato, la segnalazione potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità;
- il segnalante è avvisato, mediante una comunicazione scritta, della rilevazione dei dati.

In ogni caso, al segnalante è dato avviso ogniqualvolta la rivelazione dell'identità del segnalante è indispensabile ai fini della difesa del soggetto incolpato.

9.1 I soggetti a cui sono applicabili le tutele

Le tutele accordate al Segnalante sono estese anche ai seguenti soggetti:

- al Facilitatore;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante con uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante con cui hanno un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali il Segnalante lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

	Procedura Segnalazioni Whistleblowing	07.07.2026 PRIMA EMISSIONE
---	---	---

9.2 Le condizioni per l'applicazione

Le tutele accordate al Segnalante possono essere garantite dalla Società quando:

- al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e che rientrassero nell'ambito di applicazione della presente procedura;
- la segnalazione è stata effettuata nel rispetto di quanto previsto alla presente procedura.

Non viene garantita alcuna protezione al Segnalante nel caso in cui:

- egli abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita.;
- è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità del segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, allo stesso titolo, per dolo o colpa grave.

9.3 Obbligo di riservatezza

Nell'incoraggiare i Destinatari a segnalare tempestivamente possibili comportamenti illeciti o irregolarità, la Società garantisce l'assoluta riservatezza e la non divulgazione:

- del nominativo dei Soggetti Segnalanti/Segnalati
- del nominativo di eventuali altre persone coinvolte
- dei fatti narrati nella Segnalazione
- della relativa documentazione eventualmente annessa,

anche nell'ipotesi in cui la Segnalazione dovesse successivamente rivelarsi errata o infondata, fatti salvi gli obblighi di legge.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del Segnalante e qualsiasi informazione da cui essa possa evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni ed espressamente autorizzate a trattare tali dati, in conformità a quanto disposto dagli artt. 29 e 32 del GDPR¹.

¹Inoltre:

- sono previste espresse forme di protezione dell'identità del Segnalante in sede penale, dinanzi alla Corte dei conti e in sede disciplinare (in tale ultimo caso, l'identità del Segnalante non può essere rivelata quando la contestazione dell'addebito disciplinare si fonda su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa);
- nell'ambito di un procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto Segnalato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In ogni caso, la Società avvisa il Segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione di dati riservati, ovvero quando la rivelazione della identità del Segnalante è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta nella Segnalazione;
- il fascicolo della Segnalazione è sottratto al diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990, nonché dagli artt. 5 e ss. D.Lgs. 33/2013

	Procedura Segnalazioni Whistleblowing	07.07.2026 PRIMA EMISSIONE
---	--	----------------------------------

La presente Procedura prevede idonee misure di tutela della riservatezza anche a beneficio del Soggetto Segnalato, al fine di prevenire qualsiasi abuso del sistema di Segnalazione ed impedire delazioni, diffamazioni o la comunicazione di dati personali, anche sensibili, che potrebbero implicare un danno alla sua reputazione, discriminazioni, ritorsioni o altri svantaggi.

9.4 Divieto di ritorsione e misure di protezione

Non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, nei confronti del soggetto che effettua una Segnalazione ai sensi della presente Procedura.

La Società non tollera alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione non motivata o discriminazione nei confronti del Soggetto Segnalante, del Soggetto Segnalato e di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della Segnalazione.

L'adozione di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del Soggetto Segnalante potrà dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile. Laddove il Soggetto Segnalante sia un dipendente della Società:

- l'adozione di misure discriminatorie poste in essere nei suoi confronti può essere denunciata dallo stesso all'Ispettorato Nazionale del Lavoro oltre che anche dall'Organizzazione Sindacale indicata dal medesimo;
- qualsiasi misura ritorsiva o discriminatoria che trovi la sua causa nella Segnalazione (incluso il licenziamento e/o il mutamento di mansioni ex art. 2103 c.c.) sono nulli ex art 6, comma 2 quater D.Lgs. 231/2001.

Alla luce di quanto previsto dall'articolo 19 della Direttiva EU, resta ferma la possibilità per il Segnalante di poter comunicare all'autorità competente ritorsioni che ritiene di aver subito nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono esempi di **condotte ritorsive**:

- il licenziamento, la sospensione e misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o mancata promozione;
- il mutamento funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio o la modifica dell'orario di lavoro;
- le note di demerito e referenze negative;
- la conclusione e/o l'annullamento di un contratto di fornitura di beni e/o servizi
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a tempo determinato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa in tal senso;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- l'adozione misure disciplinari, anche pecuniarie;
- le discriminazioni, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

L'inoltro e la ricezione di una Segnalazione non sono sufficienti ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il Soggetto Segnalato.

Qualora, a seguito dei concreti riscontri acquisiti, si decida di procedere con l'attività istruttoria, il Segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

	Procedura Segnalazioni Whistleblowing	07.07.2026 PRIMA EMISSIONE
--	---	---

10 LE MISURE SANZIONARIE

Nel caso di mancata osservanza della presente procedura, l'Ufficio *Whistleblowing* potrà suggerire alla funzione competente l'applicazione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive:

- nei confronti del Segnalato, se le Segnalazioni risultano fondate;
- nei confronti del Segnalante, se sono effettuate Segnalazioni in mala fede;
- nei confronti del responsabile, se sono violati i principi di tutela previsti dalla Procedura ovvero se sono state ostacolate o si è tentato di ostacolare le Segnalazioni.

Il procedimento disciplinare potrà essere avviato secondo la gravità della violazione stessa, in applicazione dei principi di proporzionalità, nonché dei criteri di correlazione tra infrazione sanzione e, comunque, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente e dal Sistema Disciplinare in uso presso la Società.

Al fine di garantire imparzialità ed evitare conflitti di interesse, le decisioni circa eventuali misure disciplinari, denunce o altre azioni da intraprendere sono prese dalle funzioni organizzative aziendali preposte e, in ogni caso, da soggetti diversi da chi ha condotto le attività di accertamento della Segnalazione.